Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 5 luglio 1973 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1174**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 190. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di:

Fisiologia generale.

Gli articoli 232, 241, 242 relativi alle scuole di perfezionamento in storia antica, di specializzazione per archivisti e di specializzazione per bibliotecari sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in storia antica

Art. 232. — Sono titoli di ammissione le seguenti lauree: in lettere, in materie letterarie, in filosofia, in giurisprudenza.

Sono discipline fondamentali:

Antichità greche e romane;
Epigrafia e istituzioni greche;
Epigrafia e istituzioni romane;
Storia greca;
Storia orientale antica;
Storia romana.

Sono discipline complementari tutte quelle insegnate nella facoltà di lettere e filosofia nonchè quelle, insegnate in altre facoltà o scuole di perfezionamento, che il direttore della scuola, su proposta del professore della disciplina di perfezionamento, ritenga utile ai fini del perfezionamento stesso.

In linea di massima gli iscritti dovranno sostenere nel biennio due esami in singole discipline fondamentali, entro i corsi in atto nell'anno, scelte d'accordo con il docente della disciplina in cui rientra il tema della dissertazione di perfezionamento e approvate dal direttore della scuola.

Una delle discipline fondamentali può essere sostituita, sempre con il consenso del docente suddetto e con l'approvazione del direttore, da una delle discipline complementari.

Nella prova preliminare di traduzione a vista deve essere compresa, in ogni caso, la lingua tedesca.

Alla fine del biennio, il perfezionando deve presentare una dissertazione scientifica originale, possibilmente a stampa.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:

Tassa di iscrizione per studenti di corso	L.	11.000
Tassa di iscrizione per studenti fuori corso	»	5.000
Soprattassa esami	»	400

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Scuola di specializzazione per archivisti

Art. 241. — Titolo di ammissione alla scuola è una qualsiasi laurea conseguita presso una università o istituto superiore universitario.

Sono materie fondamentali:

Archivistica;
Diplomatica;
Paleografia;
Storia delle Venezie;

Sono materie complementari:

Bibliografia;
Biblioteconomia;
Dialetti veneti;
Latino medioevale;
Storia del diritto italiano;
Storia economica,

nonchè tutte le altre discipline che il consiglio della scuola si riserva di indicare tenendo conto della preparazione degli iscritti, e dello scopo della specializzazione.

Gli iscritti debbono frequentare i corsi e superare gli esami delle quattro materie fondamentali e di quelle materie complementari la cui scelta sarà concordata col professore della materia della dissertazione per il diploma ed approvata dal direttore della scuola.

Nel secondo anno gli iscritti debbono compiere un tirocinio presso un archivio designato dal direttore della scuola, con esercitazioni dirette dal professore di archivistica; alla fine devono superare una prova pratica di ricerca archivistica. In questa prova i candidati dovranno dimostrare di conoscere la lingua francese e la lingua tedesca o inglese.

Per conseguire il diploma di archivistica, gli aspiranti debbono, dopo aver assolto gli obblighi determinati dai precedenti commi, presentare e discutere una dissertazione scritta sopra una delle materie costitutive della specializzazione, scelta di concerto con il direttore della scuola, preferibilmente tra le materie fondamentali.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:

Tassa di iscrizione per studenti di corso	L.	11.000
Tassa di iscrizione per studenti fuori corso	»	5.000
Soprattassa esami	»	400

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Scuola di specializzazione per bibliotecari

Art. 242. — Titolo di ammissione alla scuola è una qualsiasi laurea conseguita presso una università o istituto superiore universitario.

La scuola può articolarsi in due indirizzi: letterario o scientifico.

L'ammissione all'uno o all'altro degli indirizzi è demandata al consiglio della scuola, tenuto conto del diploma di laurea in possesso dell'aspirante.

Sono materie fondamentali:

Bibliografia;
Biblioteconomia;
Paleografia;
Storia delle Venezie.

Sono materie complementari:

Archivistica;
Aspetti artistici del libro;
Dialetti veneti;
Diplomatica;
Latino medioevale;
Filologia medioevale e umanistica,

nonchè tutte le altre discipline che il consiglio della scuola si riserva di indicare tenendo conto della preparazione degli iscritti e dell'indirizzo letterario o scientifico.

Gli iscritti debbono frequentare i corsi e superare gli esami delle quattro materie fondamentali e di quelle materie complementari la cui scelta sarà concordata col professore della materia della dissertazione per il diploma e approvata dal direttore della scuola.

Nel secondo anno della scuola gli iscritti debbono compiere un tirocinio in una biblioteca designata dal direttore della scuola con esercitazioni dirette dal professore di biblioteconomia e alla fine superare una prova pratica di ricerca bibliografica. In queste prove i candidati dovranno dimostrare di conoscere la lingua francese e di saper usare repertori inglesi e tedeschi; potranno anche dare saggio di catalogazione di opere scritte in una lingua slava od orientale.

Per conseguire il diploma di bibliotecario, gli aspiranti debbono, dopo aver assolto gli obblighi determinati dal precedente comma, presentare e discutere una dissertazione sopra una delle materie della specializzazione, scelte di concerto con il direttore della scuola; preferibilmente tra le materie fondamentali.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:

Tassa di iscrizione per studenti di corso	L.	11.000
Tassa di iscrizione per studenti fuori corso	»	5.000
Soprattassa esami	»	400

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 131. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. 355.

Approvazione del regolamento per i servizi in economia della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per i servizi in economia della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione vistato dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 120. — VALENTINI

Regolamento per i servizi in economia del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 1.

I lavori e le provviste relativi ai servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dei suoi organi periferici che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere eseguiti in economia, semprechè essi non siano di competenza del Provveditorato generale dello Stato e non siano superiori all'importo massimo di L. 7.200.000, sono i seguenti:

a) acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobili ed arredi;

b) riparazione e manutenzione ordinarie di locali, infissi e di altri manufatti ed impianti ad uso dell'amministrazione;

c) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali;

d) riparazione e manutenzione di autoveicoli, motocicli, natanti, baracche e attrezzature fisse, elettriche, meccaniche, spese di esercizio;

e) provviste di tute da lavoro, vestiario per il personale addetto alla vigilanza degli impianti a fune, divise per il personale addetto ai servizi di navigazione interna;

f) acquisto di giornali, libri, pubblicazioni di vario genere, riviste e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni; spese postali, telegrafiche, spese per traduzioni da liquidarsi su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

g) spese per trasporti, spedizioni e magazzinaggio; noli di vetture a trazione meccanica e natanti;

h) riparazione e manutenzione di oggetti scientifici, macchine, strumenti, utensili, apparecchiature ed attrezzature tecniche, collezioni e suppellettili tecniche e scientifiche;

i) acquisto di stampati e registri, di materiale di cancelleria per disegno, per fotografia e per riproduzioni fotostatiche di atti;

l) acquisto di medaglie, coppe, diplomi e oggetti per premi;

m) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonchè di fitto di locali occorrenti, semprechè non si possa disporre di locali demaniali;

n) spese di rappresentanza.

Art. 2.

I capi degli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione potranno ordinare le spese in economia, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'amministrazione centrale, entro il limite massimo di cui al precedente art. 1.

Occorrerà, tuttavia, la preventiva autorizzazione ministeriale, previa proposta motivata dei capi degli uffici suddetti corredata di un regolare atto estimativo della spesa presunta, ove le suddette spese superino l'importo di L. 3.600.000.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori e delle provviste il cui importo si prevede superiore alle L. 500.000 debbono essere richiesti preventivi con offerte al maggior numero di persone e ditte, salvo che la specialità del lavoro e della provvista non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti.

Art. 4.

I lavori e le provviste di cui ai paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), *m*), dell'art. 1, dovranno, prima che se ne disponga il pagamento, essere collaudati, secondo le norme vigenti in materia, da funzionari nominati, di volta in volta, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5.

In ogni caso le note di lavoro o di forniture non potranno essere pagate se non sono provviste del nulla osta per il pagamento da parte del titolare dell'ufficio committente.

Le note medesime dovranno essere esibite in duplice esemplare, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti.

Per i nuovi acquisti sarà presentato altresì un atto del consegnatario delle cose mobili dal quale risulti di averne egli preso regolare carico nei registri di inventario o negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 6.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti ovvero — qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano — mediante apertura di credito a favore dei funzionari delegati e a mezzo del consegnatario cassiere ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successive modificazioni.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1973, n. **356**.

Rettifica di assegnazione di posti di assistente ordinario in alcune Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, con il quale vennero assegnati alla cattedra di aerodinamica della scuola di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma due posti di assistente ordinario, uno dei quali venne, con successivo decreto ministeriale 22 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1960, registro n. 34, foglio n. 268, trasferito alla cattedra di costruzioni aeronautiche della scuola stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, con il quale venne assegnato alla stessa cattedra di costruzioni aeronautiche un posto di assistente ordinario;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 102, per la quale le scuole di ingegneria aeronautica assunsero la denominazione di « Scuola di ingegneria aerospaziale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, con il quale venne assegnato alla cattedra di costruzioni aeronautiche della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma un altro posto di assistente ordinario;

Considerato che i predetti posti sono rimasti inutilizzati — in quanto per i posti stessi non è intervenuta nè la nomina di assistente di ruolo, nè la nomina di assistenti incaricati, nè sono intervenuti bandi di concorso — cosicchè devono ritenersi venuti meno i motivi che, a suo tempo, ne determinarono la loro assegnazione alle cattedre sopra indicate;

Considerate le esigenze prospettate dai diversi atenei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, con il quale venne assegnato alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena un posto di assistente ordinario riservato per concorso agli assistenti straordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1352, con il quale venne assegnato alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino un posto di assistente ordinario, riservato per concorso agli assistenti straordinari;

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, i posti riservati comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Considerato che i concorsi riservati, banditi sui citati posti di assistente di cui ai sopraindicati decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547 e 29 novembre 1968, n. 1352, sono andati deserti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale sono stati, fra l'altro, assegnati, per mero errore materiale, i seguenti posti di assistente ordinario:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	Numero dei posti
Università di Firenze:	
cattedra di medicina legale e delle assicurazioni	1
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Firenze:	
cattedra di agricoltura montana e alpicoltura	1

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, con il quale sono stati, fra l'altro, assegnati, per mero errore materiale, i seguenti posti di assistente ordinario:

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	Numero dei posti
Università di Perugia:	
cattedra di politica economica e finanziaria	1
Università di Roma:	
cattedra di storia e critica delle dottrine economiche	1
FACOLTÀ DI MAGISTERO	
Università di Lecce:	
cattedra di storia moderna IV . .	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Roma:	
cattedra di clinica dermosifilopatica .	1
cattedra di psicologia dell'età evolutiva	1
FACOLTÀ DI FARMACIA	
Università di Pavia:	
cattedra di saggi e dosaggi farmacologici	1

Riconosciuta la necessità di provvedere alle opportune rettifiche;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 2 luglio 1949, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che uno dei due posti di assistente ordinario assegnati alla cattedra di aerodinamica della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di sociologia del diritto della facoltà di magistero dell'Università di Roma. Resta, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale 22 aprile 1960 citato nelle premesse.

Art. 2.

I decreti presidenziali 31 dicembre 1962, n. 1933 e 31 ottobre 1963, n. 1726, citati nelle premesse, sono rettificati nel senso che i posti di assistente assegnati alla cattedra di costruzioni aeronautiche della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma, debbono intendersi rispettivamente assegnati alle seguenti cattedre delle università sottoindicate:

UNIVERSITÀ DI GENOVA	Numero dei posti
Facoltà di scienze politiche:	
cattedra di scienza della politica . .	1
UNIVERSITÀ DI PALERMO	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di chimica biologica II .	1

Art. 3.

I posti di assistente ordinario, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547 e 29 novembre 1968, n. 1352, citati nelle premesse, sono recuperati dal contingente riservato agli assistenti straordinari:

UNIVERSITÀ DI MODENA	Numero dei posti
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di clinica pediatrica . . .	1
UNIVERSITÀ DI TORINO	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di igiene	1

I posti come sopra recuperati sono aggiunti al contingente dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari e vengono ripartiti come segue:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	Numero dei posti
Università di Roma:	
cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi	1
Università di Torino:	
cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1

Art. 4.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di agricoltura montana ed alpicoltura della facoltà di agraria dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di alpicoltura I della stessa facoltà della medesima Università di Firenze.

Art. 5.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica della facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Art. 6.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di politica economica e finanziaria della facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Perugia.

Art. 7.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia e critica delle dottrine economiche della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

Art. 8.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Art. 9.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di psicologia dell'età evolutiva della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di psicologia dell'età evolutiva della facoltà di lettere e filosofia della stessa Università di Roma.

Art. 10.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di saggi e dosaggi farmacologici della facoltà di farmacia dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di tecnica bancaria e professionale I (per la scuola di perfezionamento in studi europei) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Art. 11.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia moderna IV della facoltà di magistero dell'Università di Lecce, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di storia IV della stessa facoltà della medesima Università di Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 138. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **357**.

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene modificato il primo comma dell'art. 6 dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 119. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **358**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Nardò.

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nardò in data 20 maggio 1971, integrato con dichiarazione 12 giugno 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Nardò (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 126. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **359**.

Donazione di un dipinto disposta a favore dello Stato.

N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta dal dott. ing. Guglielmo Negri a favore dello Stato, con destinazione alla Pinacoteca di Brera, di un dipinto ad olio su tela raffigurante « Riposo nella fuga in Egitto », di Paolo Farinati.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 121. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **360**.

Delega al prefetto della provincia di Novara per gli atti relativi alla personalità giuridica della fondazione arch. Enrico Monti, con sede in Anzola d'Ossola.

N. 360. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il prefetto della provincia di Novara viene delegato all'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti alla personalità giuridica della fondazione arch. Enrico Monti, con sede in Anzola d'Ossola, sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti ed eredità da parte della fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 124. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1973, n. **361**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Servizio sociale internazionale - Sezione italiana », con sede in Roma.

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, l'associazione « Servizio sociale internazionale - Sezione italiana », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 135. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1973.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo all'istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto, in particolare, l'art. 4 di detta legge n. 685, che ha modificato la composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nonchè il successivo art. 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1972 con il quale si è provveduto alla parziale nomina dei componenti il consiglio di amministrazione in parola, per un triennio;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Sulla proposta e designazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. Vinicio Baldelli, per il quale non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è nominato Presidente del consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

Il predetto prof. Vinicio Baldelli scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio di amministrazione nominati con il decreto in data 8 aprile 1972, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(9184)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Cortona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 giugno 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le località Torreone, Teccognano, Martignone, Metegliano, Pergo, Montanare e Novoli, site nell'ambito del territorio comunale di Cortona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cortona;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché detta zona riveste paesaggisticamente notevole interesse pubblico perché costituita in parte dalle propaggini della ubertosa « Conca d'Oro cortonese » ed in parte dagli ameni pendii collinari ancora ricchi di vegetazione ad alto fusto, formando nella sua totalità un vasto complesso panoramico alta-

mente qualificato, avente valore estetico e tradizionale, godibile da numerosi punti di vista e di belvedere. Inoltre questo complesso paesistico arricchito da un autentico insediamento storico monumentale costituito da ville settecentesche, da conservati sparsi nuclei rurali medioevali e da case poderali, tipiche della bonifica settecentesca in Valdichiana, esso è attraversato da una strada panoramica provinciale dalla quale si ha la visione stupenda di Cortona, della lussureggiante Valdichiana, degli ameni e storici colli di Sepoltaglia, dell'Ossaia e del crinale del passo di Novoli;

Decreta:

La zona di Torreone, Teccognano, Martignone Metegliano, Pergo, Montanare e Novoli sita nel territorio del comune di Cortona ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Inizio del vincolo con raccordo a quello preesistente (decreto ministeriale 5 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1956), dal bivio della strada provinciale (già comunale di S. Angelo) n. 416, con il fosso di Salima, proseguimento lungo la provinciale n. 416 fino ad incontrare il confine regionale dell'Umbria, proseguimento di questo fino alla « F » del fosso di Bifolcio, da qui in linea retta fino alla strada provinciale 416, presso la quota 471, da questo punto una fascia larga 1 chilometro a monte della strada provinciale n. 416, fino a S. Angelo a Metegliano e continuando sul limitare del vincolo preesistente ed in principio riferito, fino alla località detta « Torreone ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti di Arezzo curerà che il comune di Cortona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Il giorno 30 giugno millenovecentosettantuno, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel « Palazzo delle statue » al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesaggistico della zona di Novoli a Montanare di Cortona ed ampliamento del vincolo paesaggistico di Cortona stessa nelle località di: Salcotto, Montalla, Ossaia, Sepoltaglia, Riccio, Cortoreggio, Terontola Alta, Metegliano, Pergo e Montanare;

(*Omissis*).

Il soprintendente, riassumendo, accoglie la proposta di ridurre il vincolo in esame, trascurando per il momento la zona: Cortona, Salcotto, Terontola, Sepoltaglia, confine umbro fino a Pergo di Montanare; ma sollecita invece l'approvazione del vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, espresso nel seguente modo: inizio del vincolo con raccordo a quello preesistente, (vedi decreto ministeriale del 5 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1956), dal bivio della strada provinciale (già comunale di S. Angelo) n. 416, con il fosso di Salima, proseguimento lungo la provinciale n. 416, fino ad incontrare il confine regionale dell'Umbria, proseguimento di questo fino alla « F » del fosso di Bifolcio, da qui in linea retta fino alla strada provinciale n. 416, presso la quota 471, da questo punto una fascia larga un chilometro a monte della strada provinciale n. 416, fino a S. Angelo a Metegliano e continuando sul limitare del vincolo preesistente ed in principio riferito, fino alla località detta « Torreone », come segnato sulle tavolette dell'Istituto geografico militare scala 1:25.000, al presente verbale unite.

La proposta, messa ai voti, dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 5, (Presidente, dott. arch. Secchi; dott. ing. Mazzi; cav. Mellini; dott. Lombardi; dott. Montorzi);

non partecipa alla votazione il sindaco di Cortona, sig. Tito Barbini, premettendo la seguente dichiarazione: « ...in quanto dovrei esprimere una posizione che deve essere attentamente valutata dall'organismo decisionale del mio consiglio comunale ».

La proposta del presidente viene approvata a maggioranza con voti favorevoli cinque ed una non partecipazione alla votazione.

(8981)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nei comuni di Possagno e Cavaso del Tomba.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona pedemontana e collinare sita nell'ambito dei territori comunali di Possagno e Cavaso del Tomba, ad estensione di precedente vincolo emesso con decreto ministeriale 12 maggio 1967, *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 9 giugno 1967;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Possagno e Cavaso del Tomba;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Cavaso del Tomba in persona del sindaco pro-tempore rag. Antonio Bolzan, dal comune di Possagno in persona del sindaco pro-tempore sig. Aldo Zulian, dalla comunità montana del Grappa in persona del presidente pro-tempore sig. Aldo Zulian e dal sig. Antonio Cunial ed altri, interessati per i comuni di Possagno e Cavaso del Tomba, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un vero quadro di bellezza naturale e panoramico che valorizza ed iden-

tifica tutto il paesaggio pedemontano dalla pianura alla cima dei sovrastanti monti Tomba e Pallone; ritenuto che per una efficace protezione di tali bellezze naturali e panoramiche non basti vincolare la sola zona verde della pedemontana, ma sia indispensabile proporre il vincolo d'insieme anche per la parte non vincolata, ai sensi del decreto ministeriale 12 maggio 1967, dei capoluoghi di Possagno e Cavaso del Tomba e delle relative frazioni, che, come fino ad ora si sono mantenuti, costituiscono parte integranti del suddetto complesso paesaggistico, ove l'eventuale insediamento di edifici non proporzionati potrebbe arrecare squilibri ed insulti irreparabili; considerato infine che la zona in questione rappresenta un complesso panoram' di grande interesse, godibile da tutte le zone antistanti, ma in particolare dalla strada provinciale n. 26 Pedemontana del Grappa » per cui si rende necessario proteggere questo belvedére estendendo il vincolo 200 metri a sud della mezzeria della suddetta strada;

Decreta:

La zona pedemontana e collinare sita nel territorio dei comuni di Possagno e Cavaso del Tomba ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, ottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord il confine con la provincia di Belluno, ad est il confine tra il comune di Cavaso e quello di Pederobba, ad ovest il confine tra il comune di Possagno e quello di Pademo del Grappa; a sud la linea corrente 200 metri a valle della mezzeria della strada provinciale n. 26 per tutta la sua percorrenza nei territori di Cavaso del Tomba e Possagno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Possagno e Cavaso del Tomba provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 72 dell'adunanza tenutasi il giorno 6 febbraio 1971 per trattare il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo zona pedemontana e collinare del comune di Cavaso del Tomba;

2) proposta di vincolo zona pedemontana e collinare del comune di Possagno.

(*Omissis*).

A' sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 20 giugno 1939, n. 1497, la commissione propone di estendere il vincolo di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1967 interessante i comuni di Possagno e Cavaso del Tomba entro il perimetro così delimitato e segnato in giallo nella allegata planimetria:

nord: il confine con la provincia di Belluno;

est: il confine tra il comune di Cavaso e quello di Pederobba;

ovest: il confine tra il comune di Possagno e quello di Paderno del Grappa;

sud: la linea corrente 200 metri a valle della mezzeria della strada provinciale n. 26 per tutta la sua percorrenza nei territori di Cavaso del Tomba e Possagno.

La proposta così formulata viene approvata da tutti i membri permanenti della commissione e dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste dott. Gabella, membro aggregato.

Si astengono invece dal voto l'ing. Bulgarelli, capo del distretto minerario di Padova, membro aggregato, il sindaco di Possagno ed il vice sindaco di Cavaso del Tomba, entrambi non sentendosi in condizione di esprimere qualsiasi parere senza prima aver interpellato i rispettivi consigli comunali.

(8982)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 43;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 791 del 19 maggio 1973 con la quale il veterinario provinciale di Caltanissetta chiede per tale provincia il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Caltanissetta è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9158)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Considerato che il dott. Beniamino Miozzi, dirigente generale preposto alla direzione generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, a sua domanda, è stato collocato a riposo anticipato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1973, con il quale il dott. Ruggiero Firrao è stato nominato dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero, a decorrere dal 24 maggio 1973;

Visto il proprio decreto del 12 giugno 1973, con il quale il dott. Ruggiero Firrao è stato preposto alla predetta direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

Ritenuta la necessità di nominare il dott. Ruggiero Firrao componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Beniamino Miozzi;

Decreta:

Il dott. Ruggiero Firrao, dirigente generale preposto alla direzione generale delle importazioni e delle esportazioni entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Beniamino Miozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(8978)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1973.

Sostituzione di componenti della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 22 agosto 1969, concernente la ricostituzione della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Vista la lettera n. 1369 del 6 giugno 1973, con la quale l'Istituto nazionale per il commercio estero ha comunicato che la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti ha designato il dott. Augusto Maratelli in sostituzione dell'on. Renzo Franzo, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Augusto Maratelli entra a far parte della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione in qualità di rappresentante della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti in sostituzione dell'on.le Renzo Franzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(8977)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Determinazione del valore convenzionale della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa ai dipendenti da aziende industriali in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione di mensa ai lavoratori dipendenti da aziende industriali in provincia di Bari è determinato come segue:

L. 100 giornaliere.

Roma, addì 14 giugno 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8970)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone internazionale delle attività zootecniche eurocarne », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale delle attività zootecniche eurocarne », che avrà luogo a Verona dal 4 all'8 ottobre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9066)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Determinazione del valore convenzionale della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa ai dipendenti da aziende di ogni settore operanti in provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per assegni familiari il valore convenzionale della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa al personale dipendente da aziende di tutte le categorie operanti in provincia di Asti è determinato come segue:

L. 100 giornaliere.

Roma, addì 14 giugno 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8969)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dal fondo di previdenza per il personale del Banco di S. Spirito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973, presentato dal fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 3.527 milioni e di riserve tecniche che ascenderanno, alla fine dell'esercizio 1973, a lire 10.749 milioni, il Fondo suddetto prevede di impiegare lire 1.500 milioni nell'acquisto di beni immobili e lire 2.027 milioni nelle altre forme previste dal vigente statuto.

Tenuto conto che il succitato importo di lire 1.500 milioni è superiore di lire 324 milioni alla terza parte delle disponibilità;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 14 marzo 1973, n. 110845/115142;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera del 21 marzo 1973, n. 3/811;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'applicazione, nei confronti del fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dal fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, salvo riassorbimento, nei prossimi esercizi, del maggiore importo di lire 324 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(9120)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dal fondo pensioni per il personale del Banco di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1973, presentato dal fondo pensioni per il personale del Banco di Roma;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste, alla fine dell'esercizio, in lire 3.300 milioni e a riserve tecniche che ammonteranno, alla stessa data, a lire 35.000 milioni, il fondo suddetto prevede di investire lire 1.100 milioni nell'acquisto di beni immobili e lire 2.200 milioni negli altri modi stabiliti dall'articolo 33 dello statuto del fondo;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera dell'8 febbraio 1973, n. 3/550;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 26 marzo 1973, n. 110861/120441/120497;

Ritenuto che la richiesta del fondo pensioni al personale del Banco di Roma, intesa ad ottenere nei propri confronti la deroga di cui al terzo comma dello art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dal Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(9118)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.
Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Vismara Francesco » da Casatenovo Brianza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « Francesco Vismara » S.p.A. di Casatenovo Brianza (Como) ha chiesto di effettuare vari pagamenti anticipati per l'importazione dalla Romania di carne bovina congelata disossata per complessivi $ 1.200.000, di cui al Mod. B-Import n. 9855120 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Milano in data 28 dicembre 1967;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che, a fronte del Mod. B-Import innanzi citato, la ditta anzidetta ha importato, entro i termini prescritti, soltanto merci per il complessivo ammontare di $ 769.677,60;

Considerato che l'istanza avanzata in data 15 dicembre 1969, con la quale la società Vismara chiedeva la proroga della scadenza dell'impegno connesso al citato Mod. B-Import n. 9855120 non veniva accolta e la ditta fu invitata a far rientrare in Italia la valuta non utilizzata, pari a $ 430.322,40;

Ritenuto che le operazioni di importazione successivamente effettuate dalla ditta con circa 15 mesi di ritardo rispetto ai termini prescritti dalle disposizioni vigenti non possono essere ammesse a sanatoria della inadempienza degli obblighi assunti;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta « Francesco Vismara » S.p.a., con sede in Casatenovo Brianza (Como), nella misura del 5% del controvalore in lire italiane di $ 430.322.40.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(9065)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.
Modifica al calendario di borsa per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 21 novembre 1972, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1973;

Considerata l'impossibilità da parte degli operatori di completare la consegna dei titoli nel termine stabilito a causa dei numerosi errori degli elaborati contabili riscontrati dal centro elettronico della borsa valori di Milano, che non hanno permesso l'accertamento in tempo utile dei saldi dovuti dagli associati alla locale stanza di compensazione;

Vista la lettera del 3 luglio c.a., con la quale la Banca d'Italia, quale esercente il servizio delle stanze di compensazione, ha espresso parere favorevole per l'accoglimento della proposta avanzata dalla deputazione della borsa valori di Milano, per i motivi sopra riportati, di prorogare al 5 luglio 1973 le operazioni di liquidazione relative al mese borsistico di giugno 1973;

Riconosciuta la necessità di accogliere l'anzidetta proposta;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica di quanto disposto con l'art. 1 del decreto ministeriale 14 novembre 1972, che stabilisce il calendario e l'orario di borsa per il 1973, le operazioni relative alla liquidazione di borsa del mese di giugno 1973 sono prorogate al 5 luglio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1973

p. *Il Ministro*: RUFFINI

(9370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 897-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 897-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Amisano Franco, con sede in Valenza (Alessandria), via Bologna n. 15.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9129)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 796-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 796-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Vecchio Romano, con sede in Valenza (Alessandria), via XXIX Aprile n. 23.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9130)

Avviso di rettifica

Nel terzo comma delle premesse e nel primo comma del dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1973, concernente la sostituzione del rappresentante del Ministero degli affari esteri in seno al consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157, del 20 giugno 1973, dove è scritto: « Corrado Orlandi *Conducci* », leggasi: « Corrado Orlandi *Contucci* ».

(9103)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Taranto

Con decreto interministeriale 5 aprile 1973, n. 477, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 2 dicembre 1971, n. 3519, nel senso che il terreno da trasferirsi dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve intendersi censito nel catasto del comune di Taranto al foglio n. 255 anzichè al foglio n. 254.

(9123)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Pescara

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze 3 marzo 1973, n. 421, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 30 sito in comune di Pescara, riportato al catasto del comune di Pescara al foglio n. 33, particella n. 841.

(9124)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze 3 marzo 1973, n. 74, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 2.725 sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune di Latina al foglio n. 150, a confine con i mappali 6, 8, 113.

(9125)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1973, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9157)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1973, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.900.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9151)

Autorizzazione al comune di Sante Marie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1973, il comune di Sante Marie (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.786.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9148)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1973, il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.535.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9149)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1973, il comune di Salcito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.222.919, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9150)

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1973, il comune di Civitacampomarano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.961.451 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9154)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1973, il comune di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.315.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9152)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1973, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.629.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9153)

Autorizzazione al comune di Casalciprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1973, il comune di Casalciprano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.596.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9155)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1973, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.410.057, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 2 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	578,75	578,25	576 —	578,75	580 —	578,75	578,50	578,25	578,75	578,75
Dollaro canadese .	579,70	579,70	578 —	579,70	581,50	579,70	579,30	579,20	579,70	579,70
Franco svizzero .	202,75	202,65	200 —	202,75	200,50	202,65	203,40	292,55	202,65	202,65
Corona danese .	103 —	103 —	103,50	103 —	102,50	103 —	102,77	103 —	103 —	103 —
Corona norvegese .	110,80	110,80	111 —	110,80	110 —	110,80	110,50	110,80	110,80	110,80
Corona svedese .	144,70	144,70	145 —	144,70	143 —	144,70	145 —	144,70	144,70	144,70
Fiorino olandese .	224,60	224,60	223,80	224,60	222,40	224,60	223,95	224,60	224,60	224,60
Franco belga . . .	16,19	16,19	16,20	16,19	16,02	16,19	16,17	16,19	16,19	16,19
Franco francese .	141,62	141,62	142,50	141,62	140,90	141,62	141,10	141,62	141,62	141,62
Lira sterlina .	1496,10	1496,10	1500 —	1496,10	1498 —	1496,10	1493 —	1495,10	1496,10	1496,10
Marco germanico .	242,40	242,40	243 —	242,40	240 —	242,40	242,50	242,30	242,40	242,40
Scellino austriaco .	33,68	33,68	32 —	33,68	32 —	33,68	33,33	33,68	33,68	33,69
Escudo portoghese . .	25,90	25,90	25,70	25,90	25,45	25,90	25,69	25,90	25,90	25,90
Peseta spagnola .	10,05	10,05	10,05	10,05	10,22	10,05	10,20	10,05	10,05	10,05
Yen giapponese .	2,19	2,19	2,23	2,19	2,20	2,19	2,21	2,19	2,19	2,19

Media dei titoli del 2 luglio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione) .	87,775
» 5 % (Ricostruzione) . .	97 —
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	93,80
» 5 % (Città di Trieste)	97,125
» 5 % (Beni esteri) .	91,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,40
» 5,50 % » » 1968-83 .	93,200
» 5,50 % » » 1969-84	93,825
» 6 % » » 1970-85 . .	96,075
» 6 % » » 1971-86 . .	97,10
» 6 % » » 1972-87 .	96,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 . .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,050
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	578,625
Dollaro canadese .	579,50
Franco svizzero	203,025
Corona danese .	102,885
Corona norvegese	110,65
Corona svedese	144,850
Fiorino olandese .	224,275
Franco belga	16,18
Franco francese	141,36
Lira sterlina	1494,55
Marco germanico .	242,45
Scellino austriaco	33,505
Escudo portoghese .	25,795
Peseta spagnola	10,125
Yen giapponese	2,20

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1973 al 31 maggio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1137/73, n. 1231/73 e n. 1259/73.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-5-1973 al 13-5-1973	Dal 14-5-1973 al 31-5-1973
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.687,50	8.918,75
	04.01-115	b. altri	7.437,50	7.043,75
		II altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4 %:		
	04.01-210	aa. latte scremato	7.437,50	7.043,75
	04.01-251	bb. altri	7.437,50	7.043,75
	04.01-255	2. superiore a 4 %	9.556,25	9.575,00
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4 %:		
	04.01-310	aa. latte scremato	6.812,50	7.043,75
	04.01-351	bb. altri	6.812,50	7.043,75
	04.01-355	2. superiore a 4 %	8.931,25	8.950,00
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
	04.01-801	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	23.118,75	20.818,75
	04.01-803	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	48.906,25	44.043,75
	04.01-805	III. superiore a 45 %	75.581,25	68.062,50
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. Siero di latte .	2.168,75	2.168,75
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5 % .	19.200,00	26.700,00
	04.02-230	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % .	42.937,50	46.843,75
	04.02-271	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % .	44.187,50	48.093,75
	04.02-275	4. superiore a 29 % .	52.781,25	56.687,50
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5 % .	15.450,00	22.950,00
	04.02-330	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % .	39.187,50	43.093,75
	04.02-371	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % .	40.437,50	44.343,75
	04.02-375	4. superiore a 29 % . .	49.031,25	52.937,50
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.268,75	10.143,75
	04.02-430	2. altri	12.512,50	13.693,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45 %	48.906,25	44.043,75
	04.02-475	2. superiore a 45 %	75.581,25	68.062,50

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-5-1973 al 13-5-1973	Dal 14-5-1973 al 31-5-1973
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % .	18.125,00	18.125,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625,00	20.625,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % .	22.500,00	22.500,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % . .	23.750,00	23.750,00
		b. altri (*c*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 % .	154,50 per kg (*f*)	229,50 per kg (*f*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % .	391,88 per kg (*f*)	430,94 per kg (*f*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	490,31 per kg (*f*)	529,38 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 % .	154,50 per kg (*g*)	229,50 per kg (*g*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % .	391,88 per kg (*g*)	430,94 per kg (*g*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 % . .	490,31 per kg (*g*)	529,38 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	17.743,75	18.931,25
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 % .	489,06 per kg (*g*)	440,44 per kg (*g*)
	04.02-905	2. superiore a 45 % .	755,81 per kg (*g*)	680,63 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	88.918,75	80.075,00
	04.03-900	B. altro	108.481,25	97.693,75
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 142,58 u.c. ed inferiore a 162,58 u.c.	9.375,00	9.375,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 162,58 u.c.	55.900,00 (*m*)	61.693,75 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 162,58 u.c. e inferiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto	9.375,00	9.375,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto	55.900,00 (*m*)	61.693,75 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 u.c. per 100 kg di peso netto	55.900,00 (*m*)	61.693,75 (*m*)
	04.04-190	II. altri	55.900,00	61.693,75
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	59.231,25 (*p*)	67.700,00 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	04.04-301	I. Gorgonzola	28.268,75	31.331,25
	04.04-305	II. altri	28.268,75	31.331,25

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-5-1973 al 13-5-1973	Dal 14-5-1973 al 31-5-1973
04.04 (segue)		D: formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	04.04-401	a inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750,00	18.750,00
	04.04-402	b inferiore o uguale a 48 % p[illegible] sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375,00	19.375,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875,00	21.875,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	48.081,25	51.718,75
	04.04-405	2. superiore a 48 %	55.625,00	56.562,50
	04.04-407	b. superiore a 36 %	105.625,00	106.562,50
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	04.04-511	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	59.231,25	67.700,00
	04.04-513	2. Pecorino	59.231,25	67.700,00
	04.04-515	3. altri	59.231,25	67.700,00
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	48.468,75	53.031,25
		2. Tilsit, avente tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	04.04-731	aa. inferiore o uguale a 48 %	46.731,25 (*t*)	51.825,00 (*t*)
	04.04-735	bb. superiore a 48 %	46.731,25 (*u*)	51.825,00 (*u*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*s*)	46.731,25 (*v*)	51.825,00 (*v*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	46.731,25 (*v*)	51.825,00 (*v*)
		5. altri:		
	04.04-770	aa. formaggi e ricotta, freschi	46.731,25	51.825,00
	04.04-780	bb. non nominati	46.731,25	51.825,00
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	35.050,00	38.868,75
	04.04-860	2. altri	96.731,25	101.825,00
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	04.04-911	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	59.231,25	67.700,00
	04.04-913	2. Pecorino	59.231,25	67.700,00
	04.04-915	3. altri	59.231,25	67.700,00
		b. altri:		
	04.04-950	1. formaggi e ricotta, freschi	96.731,25	101.825,00
	04.04-970	2. non nominati	96.731,25	101.825,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	9.850,00	9.850,00
	17.02-190	II. altri	9.850,00	9.850,00
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.05-201	I. lattosio	9.850,00	9.850,00
	17.05-205	II. sciroppo di lattosio . . .	9.850,00	9.850,00

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-5-1973 al 13-5-1973	Dal 14-5-1973 al 31-5-1973
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	12.837,50	18.462,50
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	16.393,75	23.743,75
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15.543,75	22.293,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	13.275,00	18.525,00
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	16.393,75	23.743,75

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi e quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. - Lire 1.918,75 (millenovecentodiciotto e settantacinque centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 1.918,75 (millenovecentodiciotto e settantacinque centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica al trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica al trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo dal 1° al 13 maggio 1973 è limitato a 44,90 U.C. (pari a lire 28.062,50) - dal 14 al 31 maggio 1973 è limitato a 53,05 U.C. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo dal 1° al 13 maggio 1973 è limitato a 64,90 U.C. (pari a lire 40.562,50) - dal 14 al 31 maggio 1973 è limitato a 73,05 U.C. (pari a lire 45.656,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo dal 1° al 13 maggio 1973 è limitato a 44,90 U.C. (pari a lire 28.062,50) - dal 14 al 31 maggio 1973 è limitato a 53,05 U.C. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(8913)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferma in carica del presidente della commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1972, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1972, registro n. 21 Difesa, foglio numero 344);

Visto il decreto ministeriale in data 16 settembre 1972, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1972, registro n. 32 Difesa, foglio n. 298);

Considerata l'opportunità di confermare nell'incarico il presidente della predetta commissione esaminatice che ha cessato dal servizio;

Decreta:

Articolo unico

Il tenente generale del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato Capurso Aldo, cessato dal servizio permanente effettivo a decorrere dal 20 marzo 1973, per raggiunti limiti di età, è confermato nell'incarico di presidente della commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato di cui al decreto ministeriale in data 19 maggio 1972 indicato in preambolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1973
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 273

(9145)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione-anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Vannugli prof. Raffaele, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Salvatore prof. Francesco, n. 68, direttore dell'istituto di chimica biologica dell'Università di Napoli;

Marzullo prof. Francesco, n. 140, primario degli istituti ospedalieri di Modena;

Spigolon prof. Giovanni, n. 208, primario dell'ospedale degli infermi di Rimini;

Spampinato prof. Vincenzo, n. 206, primario dell'ospedale di circolo di Varese.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 25 giugno 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (un milione) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1973
Registro n. 4, foglio n. 397

(9012)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Giannico dott. Luigi, ispettore generale medico.

Componenti:

Bompiani prof. Carlo, n. 4, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Sassari;
Squillaci prof. Saverio, n. 432, primario degli ospedali riuniti G. Melagrino e F. Bianchi di Reggio Calabria;
Miceli prof. Roberto, n. 291, primario dell'ospedale maggiore G. A. Pizzardi di Bologna;
Soricelli prof. Filippo, n. 428, primario degli ospedali riuniti per bambini di Napoli.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 27 giugno 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (un milione) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1973
Registro n. 4, foglio n. 398

(9013)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 6 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia è costituita come segue:

Presidente:

Marletta prof. Mario, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Fazio prof. Cornelio, n. 7, direttore della clinica malattie nervose e mentali, Università di Roma;
Turchiaro prof. Gaspare, n. 77, primario dell'ospedale civile di Catanzaro;
Saginaro prof. Manfredi, n. 64, primario degli ospedali riuniti di Parma;
Garello prof. Luciano, n. 27, primario dell'ospedale civile di Genova.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia si svolgerà a Roma il giorno 6 luglio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1973
Registro n. 4, foglio n. 399

(9017)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il dott. Tilli Dino ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Marletta Mario ispettore generale medico, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia che si terrà in Roma il giorno 25 maggio 1973 in sostituzione del dott. Tilli Dino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1973
Registro n. 5, foglio n. 33

(9014)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

In data 16 giugno 1973 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 6 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 dell'8 agosto 1972, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione, carriera direttiva.

(9144)

REGIONE UMBRIA

Commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 24 dicembre 1971, n. 4900, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1970;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Tenuto conto delle designazioni fatte a norma di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e alla legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale in data 16 maggio 1973 n. 872, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1970 è così composta:

Presidente:
Pellati dott. Niccolò, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Principato dott. Francesco, viceprefetto ispettore;
Tilli dott. Dino, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Negri prof. Mario, primario chirurgo dell'ospedale di Foligno;
Tramontana prof. Corrado, primario medico dell'ospedale di Spoleto;
Messini prof. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Sciotti dott. Bruno, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno in luogo e data che saranno comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione dell'Umbria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Perugia, della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 4 giugno 1973

Il presidente: CONTI

(9147)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/2381 in data 4 gennaio 1971, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970;
Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970:

1. Oddenino Giovanni . . . . . . punti 64,2965
2. Vergine Camillo . . . . . . » 56,8444
3. Bottari Antonino . . . . . . » 55,3822
4. Boscassi Ulrico . . . . . . » 54,7263
5. Massoglia Luigi . . . . . . » 53,4812
6. Martina Giovanni . . . . . . » 52,1987
7. Bruno Jeso Antonio . . . . . . » 51,1657
8. Alliod Renato Ivan . . . . . . » 50,5511
9. Roglia Luciano . . . . . . » 50,4504
10. Irene Camillo . . . . . . » 47,8111
11. Vitale Franco . . . . . . » 47,2987
12. Nicassio Giovanni . . . . . . » 45,7656
13. Grivetto Luigi . . . . . . » 45,5571
14. Giancotti Adolfo . . . . . . » 44,9072
15. Desana Enzo . . . . . . » 43,5517

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 13 giugno 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 51/835 in data 13 giugno 1973, con il quale viene approvata la graduatoria della commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto n. 50/2381 del 4 gennaio 1971 per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte in ordine di preferenza;

Vista la nota n. 3395 in data 1° giugno 1973 dell'amministrazione comunale di Torino concernente la disponibilità dei posti riservati agli invalidi civili;

Vista la legge 2 aprile 1968, n 482, sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni degli invalidi di guerra e civili;

Visto l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Oddenino Giovanni: Poirino-Isolabella;
Vergine Camillo: Balangero;
Bottari Antonino: Pinerolo (2ª condotta);
Massoglia Luigi: Strambino;
Bruno Jeso Antonio: Usseglio Lemie;
Alliod Renato Ivan: Chiomonte-Exilles;
Roglia Luciano: Verrua Savoia;
Irene Camillo: Lessolo-Fiorano Canavese;
Vitale Franco: Vistrorio Issiglio Lugnacco-Pecco-Vidracco;
Giancotti Adolfo: Torino (8ª condotta periferica) invalido civile.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 13 giugno 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(9093)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

Visto il decreto n. 1309 del 20 febbraio 1972 relativo al bando di concorso per 18 posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1971;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso nonché i verbali n. 1, 2 e 3 redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciuti regolari;

Ritenuto che occorre provvedere alla approvazione della graduatoria formulata dalla commissione;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonché la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso indicato in premessa, come segue:

1. Paterniti Carmelo	punti	60,063
2. Grungo Pietro	»	51,671
3. Lipari Biagio	»	50,416
4. Liprino Salvatore	»	48,456
5. Siddi Leonello	»	48,337
6. Giordano Melchiorre	»	47,088
7. Lo Re Vincenzo	»	44,566
8. Azzarà Antonino	»	42,057
9. De Luca Luisa	»	41,732
10. Saccone Antonino	»	40,000
11. Guerrera Francesco	»	39,416
12. Ricco Galluzzo Pietro	punti	37,323
13. Caragliano Stefano	»	36,736
14. Crescimanno Alberto	»	35,825
15. Suppa Giuseppe	»	35,324

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 28 maggio 1973

Il medico provinciale reggente: ALTADONNA TRICOMI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3964 del 28 maggio 1973 con cui è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per diciotto posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1971;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche;

Visto l'art. 55 del regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte appresso indicate i seguenti concorrenti:

1) Paterniti Carmelo: S. Filippo del Mela;
2) Grungo Pietro: Scaletta Zanclea;
3) Lipari Biagio: Militello Rosmarino;
4) Liprino Salvatore: Castell'Umberto;
5) Siddi Leonello: Mandanici;
6) Giordano Melchiorre: Tusa - 2ª sede;
7) Lo Re Vincenzo: Caprileone - 1ª sede;
8) Azzarà Antonino: Merì;
9) De Luca Luisa: Novara Sicilia - 2ª sede;
10) Saccone Antonino: Falcone;
11) Guerrera Francesco: Montalbano Elicona - 2 Braidi;
12) Ricco Galluzzo Pietro: S. Teresa Riva - Misserio 2;
13) Caragliano Stefano: S. Marina Salina;
14) Crescimanno Alberto: Lipari - Panarea;
15) Suppa Giuseppe: Lipari - Pianoconte;

Sono rimasti vacanti i posti di condotta medica dei comuni di Floresta, di Capizzi e di Lipari-Stromboli.

Il presente decreto viene trasmesso ai sindaci dei comuni interessati e pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 28 maggio 1973

Il medico provinciale reggente: ALTADONNA TRICOMI

(8908)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 5106 e 5107 del 14 marzo 1973 con cui, rispettivamente, fu approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e vennero dichiarati i vincitori del concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Forlì al 31 luglio 1971;

Vista la nota n. 9371 dell'11 giugno 1973 con la quale il sindaco del comune di Cesena comunica che il dott. Celletti Gualtiero è stato trasferito dall'ottava alla settima condotta medica dello stesso comune;

Considerato che per effetto del succitato trasferimento si è resa vacante la 8ª condotta medica di Cesena;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della succitata condotta;

Visto l'ordine di preferenza indicato dal dott. Leopoldo Baravelli, il quale segue immediatamente in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Leopoldo Baravelli, dichiarato idoneo nel concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del concorso stesso per la sede di Cesena, 8ª condotta medica.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Forlì, di questo ufficio e del comune di Cesena.

Forlì, addì 12 giugno 1973

Il medico provinciale: MARRA

(9055)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7273 prot. n. 64 in data 15 novembre 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 2643, prot. n. 7844 in data 2 ottobre 1970;

Visto il proprio decreto n. 65, prot. n. 7279 in data 15 novembre 1972 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Granaglione ostetrica Carra Anna ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta alle candidate idonee che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione;

Visto che l'ostetrica Lamandini Luciana ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La condotta ostetrica unica del comune di Granaglione è assegnata alla ostetrica Lamandini Luciana.

Bologna, addì 19 aprile 1973

Il medico provinciale: TANAS

(8920)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5760 in data 31 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici, dal collegio delle ostetriche di Pesaro e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Marche 31 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Balla dott.ssa Annunziata, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Andrea prof.ssa Rosa, medico provinciale superiore;

Ventura dott. Michele, funzionario amministrativo della prefettura di Pesaro;

Pavoni prof. Antonio, primario ostetrico dell'ospedale di Pesaro;

Perolo prof. Fernando, primario ostetrico dell'ospedale di Fano;

Carboni Orlanda, ostetrica condotta scelta a norma della legge n. 220 citata in premessa.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ugo Ianniello, direttore di sezione in servizio presso questo ufficio.

La commissione inizierà i propri lavori, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede presso l'Ospedale civile di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Marche, e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo dei comuni interessati.

Pesaro, addì 13 giugno 1973

Il medico provinciale: CAVINA

(9182)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 206 in data 7 febbraio 1972, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1970;

Considerato che il prof. Sebastiano Paltrinieri, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa, componente della commissione, per sopraggiunta indisponibilità è impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Vista la terna proposta dall'ordine dei veterinari della provincia di Viterbo ai sensi dell'art. 10, lettera C del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il prof. Renato Farina, docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria presso l'Università di Pisa, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, in sostituzione del prof. Sebastiano Paltrinieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Viterbo, addì 16 giugno 1973

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(8945)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. 29.

Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 1.

Finalità

La presente legge, disciplinando l'istituzione e le competenze delle comunità montane, quali enti di programmazione sovraccomunale ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si propone la valorizzazione e la rinascita delle zone montane della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 2.

Determinazione delle zone omogenee

Agli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i territori montani del Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti in zone omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti i consigli comunali dei comuni interessati ed una commissione di quindici consiglieri regionali, nominata dal Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso modo si provvede per la riadozione o correzione delle delimitazioni, eventualmente già eseguite dalle commissioni censuarie in base all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Si prescinde dal parere del consiglio comunale, quando esso non sia pervenuto alla Presidenza della Giunta regionale, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della richiesta al sindaco del comune interessato.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 3.

Costituzione delle comunità montane

In attuazione e per le finalità della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita, in ciascuna delle zone omogenee, fra i comuni che in essa ricadono, la comunità montana, ente locale di diritto pubblico.

Art. 4.

Effetti delle variazioni concernenti le zone omogenee e le circoscrizioni comunali

Il procedimento previsto dall'art. 2 per la prima determinazione delle zone omogenee si osserva anche per ogni variazione concernente l'ambito di dette zone.

Con lo stesso decreto, che dispone la variazione, sono pure stabilite le conseguenti mutazioni nelle circoscrizioni delle comunità montane interessate e sono regolati, altresì, i rapporti giuridici e patrimoniali, dipendenti da tali mutazioni.

Quando, con legge regionale, si sia provveduto alla modificazione di circoscrizioni comunali od alla istituzione di nuovi comuni in zone montane, le conseguenti mutazioni, riguardanti l'ordinamento delle comunità montane interessate ed i rapporti fra queste ed i comuni che vi partecipano, sono dichiarate con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 5.

Organi della comunità montana

Sono organi della comunità montana:

1) l'Assemblea generale;
2) il Presidente;
3) il Consiglio direttivo.

Art. 6.

Assemblea generale

L'assemblea generale è composta dai sindaci e da consiglieri comunali dei comuni, che partecipano alla comunità montana.

Alla determinazione del numero dei consiglieri comunali ed alla elezione dei medesimi, da parte del Consiglio comunale, si procede con i criteri e nei modi stabiliti dall'articolo 13 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, per la formazione dell'assemblea generale dei consorzi urbanistici.

Per i comuni, il cui territorio sia compreso solo parzialmente nella circoscrizione della comunità montana, il numero dei consiglieri è riferito, secondo i criteri suddetti, alla consistenza della popolazione nella parte compresa in tale circoscrizione.

Art. 7.

Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

Salvo che sia diversamente disposto dallo statuto della comunità, per la convocazione e, in genere, per il funzionamento dell'assemblea si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per i consigli comunali e provinciali.

Art. 8.

Attribuzioni dell'assemblea

Spetta all'assemblea:

a) deliberare lo statuto della comunità ed ogni modifica dello stesso;

b) eleggere il presidente della comunità e, con separata votazione, i componenti del consiglio direttivo;

c) determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento e gli interventi della comunità;

d) adottare i piani pluriennali per lo sviluppo economico-sociale della zona, i programmi-stralcio annuali, i programmi straordinari, di cui all'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e le eventuali modifiche ai suddetti piani e programmi;

e) deliberare il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo;

f) determinare il contributo finanziario fisso che i comuni devono versare alla comunità;

g) deliberare il regolamento degli uffici e del personale della comunità;

h) nominare il segretario ed il tesoriere della comunità;

l) esercitare le altre attribuzioni ad essa conferite dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti della comunità.

Art. 9.

Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea generale, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti della stessa e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Rappresenta legalmente la comunità, convoca e presiede l'assemblea generale ed il consiglio direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'ente, che non siano attribuiti alla competenza di altri organi.

Spetta pure al presidente, al momento della sua elezione, designare fra i componenti del consiglio direttivo un vicepresidente che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 10.

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto dal presidente della comunità, che ne ha la presidenza, e da quattro a otto membri eletti dall'assemblea generale. L'elezione di questi ultimi ha luogo, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Art. 11.

Attribuzioni del consiglio direttivo

Spetta al consiglio direttivo, in una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti:

a) predisporre i piani, i programmi, i regolamenti ed i bilanci, da sottoporre all'assemblea generale;

b) curare l'esecuzione di detti piani e programmi;

c) adottare i provvedimenti riguardanti il personale;

d) deliberare su di ogni atto di straordinaria amministrazione, che non sia attribuito alla competenza dell'assemblea generale;

e) esercitare le altre attribuzioni, ad esso conferite dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti della comunità.

Art. 12.

Durata in carica del presidente e dei componenti dell'assemblea e del consiglio direttivo

Il mandato dei componenti dell'assemblea generale viene meno con la scadenza o lo scioglimento del consiglio comunale che li ha eletti. Tuttavia, essi rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

E' fatto obbligo al nuovo consiglio comunale di eleggere i successori nella seduta immediatamente successiva a quella in cui vengono eletti il sindaco e la giunta municipale.

Il presidente della comunità ed il consiglio direttivo restano in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo consiglio direttivo.

Art. 13.

Statuto della comunità

Ciascuna comunità deve darsi uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Lo statuto è deliberato dall'assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti della stessa ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. Allo stesso modo sono deliberate ed approvate le modificazioni dello statuto.

Lo statuto deve contenere, fra l'altro:

a) la denominazione della comunità e l'indicazione degli scopi, del patrimonio e della sede;

b) le linee fondamentali dell'ordinamento della comunità e della sua organizzazione;

c) la definizione delle competenze degli organi della comunità;

d) l'enunciazione delle modalità di funzionamento degli organi collegiali;

e) la menzione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei membri di tali organi collegiali per la parte non regolata dalle leggi vigenti in materia;

f) l'indicazione dei criteri per la formazione dei bilanci e per la determinazione del contributo finanziario che i comuni devono versare alla comunità.

Art. 14.

Controlli

Nei confronti delle comunità montane si applica la disciplina dei controlli, vigente per le province, secondo la legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 e successive modificazioni.

Rispetto alle opere di competenza delle comunità montane, si osservano le norme stabilite, per le opere di competenza delle province, nella parte IV della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Gli statuti delle comunità montane e le deliberazioni, con le quali esse adottano i piani pluriennali di sviluppo ed i programmi-stralcio annuali, sono esclusivamente soggetti alle forme di controllo, di cui all'art. 13, secondo comma, all'art. 18 ed all'art. 19, terzo comma, della presente legge.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

Art. 15.

Piano pluriennale di sviluppo

Ciascuna comunità montana, entro un anno dalla costituzione dei suoi organi amministrativi, è tenuta ad approntare, in conformità alle indicazioni risultanti dal programma regionale di sviluppo economico e sociale e dalla pianificazione urbanistica regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Detto piano, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello sub-regionale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, gli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Al piano di sviluppo così formulato debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità.

Art. 16.

Formazione del piano

Il progetto di piano è predisposto a cura del consiglio direttivo.

Nella fase di predisposizione del progetto è sentito un comitato tecnico consultivo — da costituirsi ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 —, del quale saranno chiamati a far parte rappresentanti delle province interessate e degli enti, sezioni o consorzi di bonifica montana, operanti nella zona, rappresentanti dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura — E.R.S.A. — e dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato — E.S.A. —, nonchè rappresentanti di altri eventuali enti ed organismi interessati allo sviluppo economico e sociale della comunità.

Nella stessa fase sono consultate le locali organizzazioni sindacali e sociali, gli organismi rappresentativi delle minoranze etniche eventualmente esistenti in zona, nonchè quei comuni che, esclusi dalla comunità perchè non classificati montani, sono tuttavia interessati a risolvere unitamente ad essa i loro problemi di sviluppo economico.

Art. 17.

Adozione e deposito del piano

Il piano è adottato dall'assemblea generale ed è depositato per 30 giorni consecutivi presso la sede della comunità e presso gli uffici dei comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, sulla stampa locale e con manifesti in detti comuni. Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni alla comunità entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.

Qualora l'assemblea generale, esaminate le osservazioni, deliberi di modificare il piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto dal precedente comma, ma i termini sono ridotti alla metà. Ulteriori osservazioni possono essere presentate solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia dell'assemblea generale, riguardo alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni.

Art. 18.

Approvazione e pubblicazione del piano

Concluso l'esame delle osservazioni, il piano, definitivamente adottato dall'assemblea generale, è trasmesso alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle osservazioni non accolte.

Entro 60 giorni dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva il piano con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche che siano riconosciute indispensabili per assicurare il coordinamento del piano con i piani delle altre comunità montane ed il rispetto del programma regionale di sviluppo economico e sociale e della pianificazione urbanistica regionale.

Le proposte relative alle modifiche, previste dal precedente comma, sono comunicate entro 60 giorni dal ricevimento del piano alla comunità montana, la quale, entro lo stesso termine, adotta le proprie controdeduzioni, con deliberazione dell'assemblea generale che, previa pubblicazione nel primo giorno non festivo con le forme di cui al primo comma dell'art. 17, è trasmessa alla Presidenza della Giunta regionale. Entro 60 giorni da tale comunicazione, il piano è approvato con le modalità indicate nel secondo comma.

Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed il piano diventa esecutivo dalla data di tale pubblicazione.

Art. 19.
Programmi-stralcio annuali

Il piano pluriennale di sviluppo è attuato, di norma, a mezzo di programmi-stralcio annuali.

I programmi-stralcio sono adottati dall'assemblea generale, previo parere del comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 16, e devono essere trasmessi alla Presidenza della Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui essi si riferiscono.

All'approvazione dei programmi-stralcio annuali si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Il controllo dell'esecuzione degli interventi è devoluto agli assessorati regionali, competenti per materia.

Art. 20.
Delega di funzioni comunitarie ad altri pubblici uffici

Per l'attuazione dei programmi annuali e, in genere, per l'esercizio di funzioni amministrative o tecniche nei vari settori di intervento, la comunità ha facoltà di delegare enti pubblici o di utilizzare pubblici uffici, aventi competenza specifica negli stessi settori, previa intesa con le autorità da cui detti uffici dipendono.

Art. 21.
Esercizio di funzioni delegate dai Comuni e dalla Regione

La comunità può assumere funzioni proprie dei comuni che ne fanno parte, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Può, altresì, assumere funzioni amministrative regionali, quando ne sia delegata dalla Regione o quando la Regione si avvalga degli uffici comunitari, in applicazione dell'art. 11 dello statuto regionale.

Art. 22.
Utilizzazione di personale in posizione di comando

Ai servizi amministrativi e tecnici della comunità, può anche provvedersi con personale della Regione e di altri enti pubblici, in posizione di comando, previa intesa con le amministrazioni, alle quali detto personale appartiene.

Art. 23.
Trasferimento del personale della Comunità carnica e dell'Ente friulano di economia montana

Il personale di ruolo della Comunità carnica è trasferito nei ruoli della comunità montana (o delle comunità montane) che sarà costituita sul territorio di operatività della predetta Comunità carnica, conservando — se migliore — lo stato giuridico ed il trattamento economico già acquisito.

Lo stesso provvedimento di trasferimento nei ruoli della comunità montana (o delle comunità montane) che sarà costituita sul territorio di operatività del comprensorio delle Prealpi Giulie potrà essere adottato, qualora ne sia fatta richiesta dall'Ente interessato, nei confronti del personale di ruolo o di parte dello stesso in servizio presso l'Ente friulano di economia montana alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.
Partecipazione delle comunità montane alla programmazione economica ed alla pianificazione urbanistica regionale

La comunità montana partecipa alla formazione della programmazione economica regionale, esprimendo il proprio parere sui progetti di piano regionale di sviluppo economico e sociale, per la parte cui è interessata.

La comunità montana partecipa, altresì, alla formazione del piano urbanistico regionale, esprimendo il proprio parere sui progetti di piano zonale, che incidono sul suo territorio e, in modo particolare, sulla determinazione dei comprensori urbanistici ricadenti, anche parzialmente, in tale territorio.

Al parere di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'art. 10-*ter*, primo comma, sub art. 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, per l'analogo parere del comitato zonale di consultazione.

Nell'ipotesi che l'ambito territoriale di uno dei comprensori urbanistici, di cui alla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, coincida con quello su cui opera una Comunità montana, questa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sarà costituita anche in consorzio urbanistico ed eserciterà tutte le funzioni attribuite dalla citata legge ai consorzi urbanistici.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 25.
Finanziamento dei programmi-stralcio annuali

Le somme, che alla Regione vengono attribuite in base all'art. 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono destinate al finanziamento dei programmi-stralcio di attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, di cui all'art. 19 della presente legge.

La ripartizione di dette somme fra le comunità montane è disposta dalla Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per due decimi in base alla dimensione del territorio di ciascuna comunità montana;

b) per tre decimi in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT;

c) per due decimi in base al dissesto idrogeologico, esistente in ogni zona omogenea;

d) per tre decimi in base al tasso di riduzione della popolazione residente in ciascuna comunità montana, risultante dagli ultimi dati ufficiali dell'ISTAT in rapporto al censimento della popolazione del 1961.

Art. 26.
Programmi straordinari di opere e di interventi

Finchè non sia divenuto esecutivo il piano pluriennale di sviluppo, la comunità montana ha facoltà di approntare, previa autorizzazione della Giunta regionale, programmi straordinari di opere e di interventi.

Per la formazione, l'adozione e l'approvazione dei programmi straordinari si osserva il procedimento previsto dall'art. 19 per i programmi-stralcio annuali. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 s'intende riferita anche ai programmi straordinari.

Al finanziamento dei programmi straordinari si provvede con i mezzi e nei modi indicati dall'art. 25.

Art. 27.
Adeguamento degli enti e consorzi di bonifica montana

Allo scopo di dare maggiore efficienza alle strutture operative nelle zone montane, l'amministrazione regionale è autorizzata a rivedere la circoscrizione e la posizione giuridica degli enti e consorzi di bonifica montana, già operanti in dette zone, sentita la comunità (o le comunità) montana.

Art. 28.
Elezione dei consiglieri comunali per la prima composizione dell'assemblea generale della comunità

Nella prima applicazione della presente legge, l'elezione, da parte di ciascun comune, dei consiglieri comunali a componenti dell'assemblea generale della comunità deve aver luogo entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale, di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

L'assemblea generale è convocata, per la prima adunanza, dal Presidente della Giunta regionale.

Nella prima adunanza, la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal componente più anziano di età. I due componenti più giovani assumono le funzioni di segretari.

Art. 29.
Disposizione finanziaria

L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese di impianto e di funzionamento delle comunità montane.

A tale scopo è stanziata nel bilancio regionale, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978, la somma di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al titolo I — sezione V — rubrica n. 5 — categoria IV — il capitolo 1956 con la denominazione: « Concorso nelle spese di impianto e di funzionamento delle comunità montane » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 9 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La spesa di lire 100 milioni, relativa all'esercizio 1973, fa carico al precitato capitolo 1956 e quella analoga, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendosi fronte a tale maggiore onere con la cessazione della spesa di pari importo, autorizzata con la legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, fino al 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **30**.

Provvidenze a favore dei beni silvo-pastorali e per il pronto intervento - Integrazione della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1977.

Tale maggiore spesa fa carico, per l'esercizio finanziario 1973, al capitolo 6269 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato a lire 20 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 10 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Il maggior onere di lire 10 milioni previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, dopo le parole « Azienda regionale delle foreste », sono inserite le parole « delle comunità montane ».

Art. 3.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 190 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.

La predetta maggiore spesa fa carico, per l'esercizio finanziario 1973, al capitolo 6162 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato a lire 490 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 190 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Il maggior onere di lire 190 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **31**.

Norme integrative della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, concernente l'istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, le parole « tutti coloro che presentino domanda » sono sostituite con le parole « tutti coloro che, avendo l'età per l'esercizio dell'elettorato attivo, presentino domanda ».

Art. 2.

All'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

« Sono inoltre fatte salve le provvidenze disposte per od in occasione di avversità atmosferiche o di calamità naturali, nonchè per l'accesso alla proprietà coltivatrice.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, potranno essere sovvenzionate le domande pervenute agli uffici dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana entro l'esercizio 1973 ».

Art. 3.

Il primo paragrafo e la lettera *a*) del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, è autorizzato a emanare il regolamento per:

a) l'elezione delle commissioni provinciali che dovrà aver luogo su liste contenenti un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei commissari da eleggere ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **32**.

Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi tra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti della regione e di un fondo rischi a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi e rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, per il fondo rischi dei consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie della regione.

Art. 1.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole imprese commerciali della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine (credito

d'esercizio), l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il «fondo rischi» che le imprese stesse, riunite, successivamente, all'entrata in vigore della presente legge, in consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziativa delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, costituiranno secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili a favore delle cooperative di consumo e loro consorzi, nonchè dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti.

Art. 2.

Allo scopo di sostenere il settore della pesca marittima l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il «fondo rischi» che i pescatori marittimi, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, costituiranno riunendosi in apposito consorzio regionale di garanzia fidi, con sede presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, secondo apposite convenzioni con Istituti di credito a ciò abilitati.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà seguita l'analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

Art. 4.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2, nonchè per gli scopi di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 7 — categoria XI — il capitolo 6618 con la denominazione: «Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti, ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie e al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per la costituzione dei rispettivi fondi rischi» e con lo stanziamento di lire 800 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 800 milioni autorizzata con l'art. 4 della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 fa carico al precitato capitolo 6618 e quella di lire 300 milioni prevista per l'esercizio finanziario 1974 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.

CAPO II

Rifinanziamento della legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46 «Contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature e impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale».

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 7 — categoria XI — il capitolo 6619 con la denominazione: «Contributi straordinari fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile al consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, al consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno ed all'ente autonomo del porto di Trieste, per l'acquisto di attrezzi e mezzi meccanici volti ad agevolare l'esecuzione delle operazioni e dei lavori portuali» e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 150 milioni autorizzata con l'articolo 6 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1973, fa carico al precitato capitolo 6619, e quella di lire 300 milioni, prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere di lire 150 milioni con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata con la legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, fino all'esercizio finanziario 1973.

CAPO III

Ulteriore finanziamento dell'art. 1, lettera a), della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14, per i centri ed istituti di documentazione operanti nel territorio regionale

Art. 8.

Per le finalità di cui all'articolo 1, lettera *a*), della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 milioni per l'esercizio 1973 e quella di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976.

L'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 2052 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento di lire 30 milioni viene elevato a lire 50 milioni mediante prelevamento di lire 20 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 7 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 30 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggior spesa di lire 10 milioni con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata con la legge regionale 3 agosto 1971, n. 30, fino all'esercizio finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. 33.

Provvidenze per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione da parte di aziende e cooperative agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la conduzione, erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario a termini dell'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, al fine di ridurre il tasso a carico dei prestatari alla misura del 30%.

La differenza tra il tasso d'interesse — comprensivo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario entro il limite stabilito per tale tipo di operazioni con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quello dovuto dalle ditte prestatarie, sarà liquidata conformemente a quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 2.

L'agevolazione di cui al precedente articolo potrà essere accordata per i prestiti, di durata non superiore all'anno, concessi per le necessità della conduzione delle aziende agricole e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli, erogati ai sottoindicati operatori agricoli, singoli od associati:

coltivatori diretti;

affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti che coltivano terreni anche in base a contratti verbali;

agricoltori conduttori di aziende agricole e forestali; nonché alle cooperative agricole e loro consorzi, iscritte nel registro regionale delle cooperative, sia che conducano terreni sia che gestiscano impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi.

Art. 3.

Il tasso a carico dell'operatore agricolo viene stabilito nella misura del 3% su tutte le operazioni, per le quali gli istituti e gli enti di credito richiederanno il contributo regionale di cui al precedente art. 1.

Nessun altro onere farà carico ai prestatari oltre a quello relativo al pagamento del bollo sulle cambiali agrarie.

La Giunta regionale, con la medesima delibera con la quale autorizza la spesa dei fondi stanziati per i fini di cui al precedente art. 1, stabilirà il riparto dei fondi a favore dei singoli istituti ed enti di credito ai quali, contemporaneamente, verrà data facoltà di concedere i prestiti agevolati di cui alla presente legge.

Prima di erogare prestiti agevolati di importo superiore ai 5 milioni per gli operatori singoli o ai 20 milioni per gli operatori associati e le cooperative, l'istituto o l'ente di credito dovrà chiedere ed ottenere il preventivo parere favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Nelle operazioni di credito in natura la somministrazione può essere effettuata sino a 60 giorni prima della data di sconto delle cambiali agrarie.

I prestiti dovranno essere concessi con preferenza ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, nonché alle cooperative agricole, alle stalle sociali ed agli allevamenti cooperativi.

Art. 4.

Alla concessione e contemporanea liquidazione del contributo regionale agli istituti ed enti di credito, si provvede, con decreto dell'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sulla base di rendiconti trimestrali che ciascun istituto ed ente dovrà produrre rimanendo ad esso la responsabilità dell'esatto impiego delle somme erogate a prestito.

Per la decorrenza e la scadenza dei prestiti per i quali verrà richiesto il contributo regionale negli interessi dovranno assumersi le seguenti date: 10, oppure 20, oppure 30 del mese. Il calcolo degli interessi verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all'anno ed al mese commerciale, dal giorno dell'erogazione o sconto della cambiale a quello dell'estinzione compresi.

Qualora l'erogazione o lo sconto della cambiale dovessero avvenire — per festività od altri motivi — in data diversa da quelle suindicate, la ditta prestataria dovrà regolare a parte all'istituto o ente di credito gli interessi per i giorni di maggior durata del prestito, ferme restando ai fini del solo computo del contributo regionale le predette date del 10, 20 o 30 del mese.

Art. 5.

L'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana potrà predisporre accertamenti presso gli istituti ed enti allo scopo di verificare l'esatta destinazione delle somme erogate per concorso interessi. Gli istituti ed enti sono tenuti a porre a disposizione dei funzionari incaricati dei predetti accertamenti le notizie ed i documenti occorrenti per l'espletamento di tali controlli.

Art. 6.

Alle operazioni di prestito di cui alla presente legge si applicano le disposizioni e le agevolazioni recate dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento di esecuzione della legge medesima di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1928, dalla legge 9 febbraio 1963, n. 130, nonché, per quanto non contrastanti, quelle di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910.

Il contributo negli interessi di cui alla presente legge non può essere cumulato, per le medesime operazioni, con altre provvidenze contributive o creditizie previste da leggi statali o regionali.

Art. 7.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati, e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva, ritenute utili d'intesa con il Fondo interbancario stesso.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al comma precedente, sono autorizzati ad effettuare una volta tanto, sull'importo originario del prestito, all'atto dell'erogazione, la trattenuta dello 0,10% da versare al Fondo interbancario di garanzia.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 5 — categoria XI — il capitolo 6276 con la denominazione: « Contributo negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati a termini dell'art. 2, punto 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 » e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La predetta spesa di lire 200 milioni fa carico, per lo esercizio finanziario 1973, al sopracitato capitolo 6276 e quella di pari importo relativa a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **34**.

Rifinanziamento con integrazione e modifiche della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, per l'incremento del patrimonio turistico ricettivo e delle opere complementari alla attività turistica mediante la concessione di contributi in conto interessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 1, primo comma, della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, viene inserita la seguente lettera « c »:

« c) di opere e di impianti complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, ivi compresi gli impianti di trasporto a fune ».

Nello stesso articolo il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dello art. 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, per le iniziative di cui alla lettera « c » del precedente comma possono essere concessi i contributi previsti dall'art. 2, lettera « d » ed « e » di detta legge limitatamente alla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del mutuo ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, viene sostituito dal seguente:

« Art. 2. — La misura delle quote di contributi previsti dal precedente art. 1, sarà pari alla differenza fra una rata di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale — eventualmente aumentato in rapporto all'effettivo costo del denaro nell'operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali — ed una rata di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 4 % ovvero del 3 % qualora trattisi di iniziative da attuarsi in territori considerati montani in base alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni. In nessun caso il contributo potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 4 e, rispettivamente, a 5 punti.

Allorchè trattisi di iniziative da attuarsi da enti pubblici, la riduzione del tasso potrà raggiungere i 6 punti.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, viene sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate all'assessorato del turismo con l'indicazione dell'istituto di credito prescelto per la operazione di mutuo e dell'entità del mutuo che si intende contrarre.

Le domande devono essere corredate dal progetto di massima, completo di relazione illustrativa e di preventivo di spesa dell'opera.

Sulle domande è sentito il parere dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Quando le domande concernono iniziative ricadenti in territorio montano è obbligatorio anche il parere del consiglio direttivo della competente comunità montana semprechè costituita e funzionante al momento della concessione del contributo ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, viene sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Gli immobili e gli impianti di cui all'art. 1, sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione del contributo, per un periodo corrispondente alla durata del mutuo e comunque non inferiore ad anni dieci.

Durante il periodo di durata del vincolo, gli immobili e gli impianti non possono essere alienati senza l'autorizzazione della Giunta regionale.

Il vincolo ed il divieto, di cui ai precedenti commi, sono trascritti, a cura e spese dei beneficiari del contributo, nei libri tavolari o nei registri immobiliari. La trascrizione non è richiesta per gli impianti di trasporto a fune.

L'assessore al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare l'anticipato mutamento della destinazione, allorquando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. L'anticipato mutamento della destinazione comporta l'obbligo della restituzione delle rate di contributo erogate. Tuttavia è data facoltà alla Giunta regionale di concedere — tenuto conto in particolare del tempo per il quale la destinazione è stata mantenuta — una riduzione dell'importo da restituire.

Con il provvedimento di autorizzazione di cui al secondo comma può anche disporsi il trasferimento del contributo a favore dell'acquirente, purchè sia trascorso un periodo non inferiore ad anni cinque dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo ».

Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 e nel primo, secondo, terzo, ed ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come sostituiti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, non hanno effetto riguardo ai procedimenti di concessione di contributo instaurati in seguito a domande presentate anteriormente al 1° marzo 1973.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come integrato dal precedente art. 1, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1973 il limite di impegno di lire 150 milioni. Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

L'onere di lire 150 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 6809 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 400 milioni, mediante prelevamento dell'importo di lire 150 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 11 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 150 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per detti esercizi.

In relazione al disposto dell'art. 1, primo comma, della presente legge la denominazione del sopraccitato capitolo 6809 viene così modificata: « Contributi ad enti pubblici o privati, ed a privati operatori sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri e di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonchè di opere ed impianti complementari all'attività turistica, ivi compresi gli impianti di trasporto a fune ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. 35.

Rifinanziamento della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, « Provvidenze a favore delle associazioni donatori volontari di sangue della Regione » modificata ed integrata con la legge regionale 17 novembre 1972, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui alla legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, modificata ed integrata con la legge regionale 17 novembre 1972, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria IV il capitolo 1360 con la denominazione: « Provvidenze a favore delle associazioni donatori volontari di sangue della Regione » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento del sopracitato importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 6 dell'allegato 4).

L'onere di lire 50 milioni relativo all'esercizio finanziario 1973 fa carico al precitato capitolo 1360 e quello per gli esercizi 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **36**.
Provvidenze a favore dell'apprendistato artigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 7 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'avviamento e la permanenza al lavoro degli apprendisti presso le aziende artigiane della regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato contributi annui per l'istituzione di premi di avviamento al lavoro.

Detti premi verranno corrisposti ai giovani apprendisti avviati al lavoro i quali abbiano prestato la loro attività, per almeno un anno, presso la stessa azienda artigiana.

Art. 2.

Per ottenere il premio di avviamento al lavoro gli interessati dovranno presentare domanda alle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6.

Le commissioni provinciali per l'artigianato stabiliranno, sulla base delle direttive impartite dal Comitato regionale per l'artigianato, le selezioni per settore, i criteri e le modalità per la concessione dei premi di avviamento al lavoro e provvederanno all'istruttoria delle domande ed all'erogazione del premio di cui al precedente art. 1, tramite le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Art. 3.

L'amministrazione regionale — sulla base delle domande presentate dagli apprendisti ed accolte ai sensi del precedente art. 2 — provvederà a ripartire annualmente, tra le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della regione, i fondi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Alla fine di ogni esercizio finanziario le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato forniranno all'amministrazione regionale la documentazione in ordine all'utilizzazione dei fondi concessi.

Art. 5.

Nel periodo di prima applicazione potranno ottenere la concessione del premio di avviamento al lavoro anche quegli apprendisti che siano stati avviati al lavoro da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè permangano presso la stessa azienda per il periodo previsto dal precedente art. 1.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al titolo I - sezoine IV - rubrica n. 10 - categoria IV — il capitolo 1570 con la denominazione: « Contributi alle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della regione per la concessione di premi di avviamento al lavoro agli apprendisti che prestano la loro attività presso aziende artigiane » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di lire 40 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 10 dello elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e di lire 60 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione della spesa (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio stesso).

L'onere di lire 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1973 fa carico al citato capitolo 1570 e quello di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.

Art. 7.

Lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1973, eventualmente non impegnato nell'esercizio medesimo potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973

BERZANTI

(7802)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.